CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA LONG LIST DEI TECNICI ESPERTI
(ai sensi dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana e la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia approvato con DDG n.3005 del 30/10/2025)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il protocollo di intesa trasmesso dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia con nota prot. n. 81 del 06/10/2025 (acquisita al prot n. 35176 del 13/10/2025) ed approvato con DDG n.3005 del 30/10/2025;
CONSIDERATO che le strategie regionali per l'attuazione degli interventi pubblici relativi agli investimenti produttivi sono orientate alla semplificazione delle procedure di attuazione e all'accelerazione dell'iter istruttorio delle domande di agevolazione;
CONSIDERATO che, nel quadro del principio di sussidiarietà e del trasferimento di responsabilità dalla Pubblica Amministrazione ai soggetti privati qualificati, risulta necessario disciplinare il coinvolgimento degli Ordini professionali nelle attività di supporto tecnico;

Per quanto sopra Visto e Considerato
la Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia propone l'adozione del presente Regolamento ai sensi dell'art.3 della citata Convenzione.

Art. 1 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, gestione, aggiornamento e utilizzo della **Long List dei Tecnici Esperti**, istituita dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia (di seguito "Consulta"), ai sensi dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa approvato con DDG n. 3005 del 30/10/2025.
La Long List è finalizzata a mettere a disposizione dei beneficiari di agevolazioni pubbliche professionisti qualificati per lo svolgimento di **verifiche tecniche, perizie, collaudi e valutazioni di pertinenza e congruità della spesa** relative ai programmi e ai bandi gestiti dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana.

Art. 2 – Natura della Long List

1. La Long List non costituisce in alcun modo albo fornitori, graduatoria di merito o elenco per affidamenti diretti da parte della Pubblica Amministrazione.
2. L'iscrizione alla Long List non comporta diritto automatico al conferimento di incarichi né obbligo per l'Amministrazione regionale o per i beneficiari di avvalersi dei professionisti iscritti.
3. Gli incarichi professionali sono conferiti direttamente dai beneficiari delle agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza, indipendenza, responsabilità e libera concorrenza.

Art. 3 – Soggetto gestore
Alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia è demandata la creazione e la gestione della c.d. "Long List" di Tecnici Esperti, nello specifico il Consiglio di Consulta:

- istituisce e gestisce la Long List dei Tecnici Esperti;
- predispone il presente Regolamento e il modello di domanda di iscrizione;
- valuta le istanze di iscrizione pervenute;

- cura la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco;
- vigila sul mantenimento dei requisiti professionali degli iscritti;
- promuove e organizza le attività di formazione e aggiornamento professionale.

Art. 4 – Requisiti di iscrizione

Possono presentare domanda di iscrizione alla Long List i professionisti che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) il Tecnico Esperto dovrà essere **iscritto all'Ordine degli Ingegneri di una delle Province della Regione Siciliana**, in regola con gli obblighi contributivi e con la **Formazione Professionale Continua**, ai sensi della normativa ordinistica vigente, e **non dovrà essere destinatario di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione o la cancellazione dall'Albo**, in corso di efficacia alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata dell'iscrizione nella Long List;

b) il Tecnico Esperto dovrà essere in attività da almeno tre anni;

c) il Tecnico Esperto dovrà certificare, ai sensi del D.P.R. 445/00, di possedere esperienza di almeno tre anni negli ultimi dieci:
   - nell'ambito della stesura, gestione, valutazione di varianti, certificazione della pertinenza e congruità della spesa sostenuta,
   - o come responsabili scientifici e/o collaboratori alla ricerca,

   di programmi finanziati a valere su risorse comunitarie dirette o indirette. Detta autovalutazione dovrà contenere specifica indicazione delle attività prestate dal Professionista (Bando e/o Misura finanziata), anno di riferimento, valore complessivo della gestione/rendicontazione e/o perizie rilasciate. Il valore complessivo, di cui sopra, non potrà essere inferiore a € 500.000,00 nel triennio solare e precedente alla data di domanda di iscrizione.

d) Il Tecnico Esperto dovrà impegnarsi, in relazione ad ogni singolo incarico, a dichiarare la propria indipendenza dal soggetto beneficiario nei termini contenuti nel presente Regolamento.

e) Il Tecnico Esperto inoltre dovrà essere dotato di adeguata copertura professionale assicurativa. Nello specifico il massimale della polizza professionale dovrà essere pari almeno al 20% del valore complessivo di tutti gli investimenti valutati dal medesimo professionista. Il massimale della polizza, indipendentemente dal valore di investimento da certificare, non potrà in ogni caso essere inferiore a € 500.000,00. L'adeguamento del massimale a tali limiti potrà essere effettuato entro e non oltre la sottoscrizione della prima perizia.

f) I Tecnici Esperti, iscritti agli "*Ordini*", rispondono in proprio dell'operato secondo il Codice Deontologico degli Ingegneri emesso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

g) In caso di assenza dei requisiti di cui al precedente punto c) i professionisti interessati ad iscriversi alla già menzionata Long List, dovranno partecipare ad un corso di formazione abilitante della durata minima di venti (20) ore organizzato dalla Consulta, con un piano didattico concordato con il Dipartimento, che dovrà fornire l'adeguata professionalità e costituire requisito alternativo alle condizioni di iscrizione di cui all'articolo 4 della Convenzione.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione alla Long List è presentata mediante l'apposito modello predisposto dalla Consulta e dovrà essere trasmessa esclusivamente all'Ordine Territoriale di appartenenza che verificherà in prima battuta i requisiti di iscrizione con particolare riferimento alla lettera a) dell'art.4 del presente regolamento.
2. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'Ordine Siciliano di appartenenza.
3. Alla domanda devono essere allegati:
   - ✓ curriculum professionale aggiornato;
   - ✓ autocertificazione del possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. 445/2000;
   - ✓ copia della polizza assicurativa professionale in corso di validità;
   - ✓ copia di un documento di identità.

Art. 6 – Valutazione delle istanze

1. Il Consiglio di Consulta, una volta ricevute le istanze da parte degli Ordini territoriali, a cui è demandato lo screening preventivo circa la corretta compilazione dell'istanza nonché della relativa iscrizione, procede alla verifica della completezza e della conformità delle domande presentate rispetto ai requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. L'esito dell'istruttoria è comunicato al professionista richiedente, eventuali richieste di integrazione avverranno per il tramite dell'Ordine Territoriale di appartenenza del Candidato.
3. In caso di esito positivo, il nominativo del professionista è inserito nella Long List pubblicata sul sito istituzionale della Consulta e del Dipartimento Attività Produttive.

Art. 7 – Formazione abilitante

1. Per i professionisti in assenza dei requisiti di cui al punto c) dell'art. 4, la Consulta organizzerà corsi di formazione abilitanti della durata minima di venti (20) ore, con esame finale, secondo un piano didattico concordato con il Dipartimento Attività Produttive come previsto all'art.3 della Convenzione.
2. I corsi costituiscono requisito alternativo all'esperienza professionale di cui all'art. 4, lettera c).

Art. 8 – Aggiornamento della Long List

La Long List dei Tecnici Esperti è aggiornata con cadenza semestrale o annuale, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo d'Intesa e dalla Circolare attuativa del Dipartimento.

Art. 9 – Doveri e responsabilità del Tecnico Esperto

1. I Tecnici Esperti iscritti alla Long List operano con diligenza, indipendenza, imparzialità e responsabilità professionale.
2. Essi rispondono personalmente, sotto ogni profilo, della regolarità e legittimità del proprio operato.
3. I professionisti sono soggetti al Codice Deontologico degli Ingegneri emanato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e adottato dall'Ordine Territoriale di appartenenza.

Art. 10 – Sospensione e cancellazione

1. La Consulta può disporre la sospensione o la cancellazione dalla Long List in caso di:
   - o perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento;

- gravi inadempienze professionali;
- segnalazioni motivate da parte del Dipartimento Attività Produttive;
- segnalazioni motivate da parte dell'Ordine Territoriale di appartenenza;

2. I provvedimenti sono adottati nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Protocollo d'Intesa approvato con DDG n. 3005 del 30/10/2025 e nella normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

DARIO
CARTABELLOTTA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
16.06.2026
10:47:50
GMT+02:00